

ACCOMPAGNAMENTO
TECNICO-SCIENTIFICO A
SUPPORTO DELLA DEFINIZIONE
E ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI TUTELA
DELLE ACQUE (PTUA).

DIRETTIVE E INDIRIZZI RELATIVI ALLE FASI DI
PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE
PROVVISORIA, MESSA A REGIME E COLLAUDO
DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE URBANE, NONCHÉ DI
POTABILIZZAZIONE
(CODICE TER15011/002)

***ITER AMMINISTRATIVI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E AGLI
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE***

Novembre 2016

L'attività *“Direttive e indirizzi relativi alle fasi di progettazione, autorizzazione provvisoria, messa a regime e collaudo di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di potabilizzazione”* (cod. TER15011/002) è stata affidata ad Éupolis Lombardia, Struttura Area sociale e territoriale su incarico della Giunta regionale della Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Struttura Pianificazione tutela e riqualificazione delle risorse idriche.

ÉUPOLIS LOMBARDIA

Dirigente di riferimento: Paolo Pinna

Responsabile di progetto: Marina Riva

Gruppo di Supporto Tecnico-Scientifico:

Carlo Collivignarelli, Sergio Papiri, Giorgio Bertanza, Alessandro Abbà, Paola Boriani, Michele Certani, Maria Cristina Collivignarelli - Studio Associato ECOTECNO

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE

Viviane Iacone (dirigente responsabile); Daniele Magni, Marco Parini, Laura Anna Corbetta, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Pianificazione tutela e riqualificazione delle risorse idriche.

Indice

Premessa

5

PARTE PRIMA: ITER DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

Capitolo 1

Quadro normativo relativo all'Iter di Approvazione dei progetti

9

Capitolo 2

Proposta relativa all'approvazione dei progetti di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e impianti di potabilizzazione

15

2.1 Soggetti coinvolti dal procedimento di approvazione

15

2.2 Verifica preliminare, propedeutica alla approvazione

17

2.3 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e agli impianti di potabilizzazione

22

2.3.1 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti definitivi ed esecutivi relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

23

2.3.2 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti definitivi ed esecutivi relativi agli impianti di potabilizzazione

24

2.4 L'approvazione a seguito di conferenza dei servizi

27

PARTE SECONDA: ITER di AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Capitolo 3

Quadro normativo relativo all'Iter di Autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

37

Capitolo 4	
Autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane: proposta di iter autorizzativo e elementi richiesti al proponente	41
Definizioni	47
Bibliografia	49

PREMESSA

Nell'ambito della revisione degli strumenti regolamentari relativi alla disciplina degli scarichi avviata nel corso del 2015, Regione Lombardia ha individuato quale obiettivo di particolare rilevanza la definizione di nuovi elementi di indirizzo per gli Enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato e per i gestori del servizio medesimo, tesi a rendere più efficienti e razionali i processi di approvazione e autorizzazione connessi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione.

L'attività di indirizzo che Regione Lombardia intende sviluppare è finalizzata all'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal D. lgs. 152/2006 con riguardo:

- alla fase di approvazione dei progetti inerenti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione;
- alla fase di autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Il presente documento riunifica le due fasi richiamate, che rappresentano elementi differenti dell'iter amministrativo che coinvolge la progettazione e la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione.

Partendo dall'analisi della normativa vigente (nazionale e regionale) e di quanto già attualmente previsto da regolamenti e procedure attuate da altre regioni ed Autorità d'Ambito che hanno già affrontato le tematiche, si procede anzitutto all'individuazione dei soggetti coinvolti dai procedimenti amministrativi; viene quindi sviluppata una proposta di iter di approvazione dei progetti per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione e di iter di autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue, con lo scopo di:

- ottimizzare gli iter già attualmente previsti dalla normativa, rendendoli funzionali ad un adeguato approfondimento delle specificità che caratterizzano le opere considerate, sia nella fase decisionale connessa alla loro progettazione sia nella fase di conseguimento dei risultati attesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- assicurare una adeguata gestione delle fasi necessarie al loro avviamento e al loro esercizio.

Alla fine del documento sono proposte alcune definizioni a garanzia di un utile allineamento interpretativo del documento.

PARTE PRIMA
ITER DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
RELATIVI AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE E IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE

CAPITOLO 1. Quadro normativo relativo all'Iter di Approvazione dei progetti

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa vigente a livello nazionale definisce gli attori coinvolti nella fase di approvazione dei progetti:

- gli Enti di governo degli ambiti (chiamati all'approvazione dei progetti);
- le Regioni (chiamate a disciplinare le attività di approvazione dei progetti).

Alla definizione di tali compiti si affiancano le indicazioni legislative inerenti i livelli di progettazione ed i relativi contenuti, individuati sulla base degli obiettivi che ciascun livello progettuale deve conseguire. Tali contenuti sono oggetto di apposita verifica, da condursi preliminarmente all'approvazione dei progetti stessi.

Di seguito si richiamano le indicazioni specifiche delle normative di interesse.

Con riferimento al quadro normativo vigente, le attività connesse con l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento sono indicate nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua, in particolare, le funzioni attribuite in materia alle Regioni e agli Enti d'Ambito.

L'art. 126 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni disciplinino le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato 5-Parte III dello stesso decreto nonché della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, delle modalità di gestione che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Il medesimo articolo prevede inoltre che le Regioni disciplinino le modalità di autorizzazione provvisoria connessa con l'avvio dell'impianto.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall'art. 158-bis dello stesso decreto 152/2006 e s.m.i. (così come introdotto dalla legge 164/2014) secondo cui gli Enti di governo dell'ambito sono preposti all'approvazione dei progetti degli interventi previsti all'interno dei Piani d'Ambito, tra i quali ricadono sia gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia gli impianti di potabilizzazione.

Con riferimento alla programmazione degli interventi, l'art.149 del D.Lgs. 152/06 pone in capo alla Autorità d'ambito la predisposizione e relativo aggiornamento del Piano d'Ambito, che deve comprendere, tra gli altri, anche un programma degli interventi, destinato a individuare le

opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza.

Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione, tenendo conto anche della necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'art. 158-bis attribuisce agli Enti d'Ambito la funzione di approvazione dei progetti inseriti nella programmazione dei Piani d'Ambito; tale approvazione riguarda i progetti definitivi e per tale fine è prevista la convocazione di una Conferenza di Servizi, in modo da giungere all'acquisizione di tutti i permessi/nulla osta di competenza dei vari Enti interessati.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni di quelli più frequentemente ricorrenti: le concessioni idrauliche per lo scarico dell'impianto, il nulla osta per gli scavi su strade (a cura dell'Ente proprietario: Comune, Provincia, Regione, ANAS, etc.), le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni per gli scarichi dei depuratori in corpi idrici superficiali o su suolo, le approvazioni dei progetti da parte della Provincia, la certificazione di conformità urbanistica, etc.

L'art. 158-bis attribuisce agli Enti d'Ambito competenza anche per quanto concerne le varianti urbanistiche, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, che risultano conseguenti all'approvazione dei progetti. Per quanto concerne gli eventuali espropri, l'Ente di governo d'Ambito costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi, con possibilità di delegare tale potere al gestore del servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il **Decreto 50/2016** (Nuovo Codice degli Appalti pubblici) individua la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quale riferimento per l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni, anche con riferimento alle disposizioni in materia di conferenza di servizi, con particolare attenzione alla verifica preventiva e alla conseguente risoluzione delle interferenze.

Il Decreto 50/2016 prevede l'adozione della conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità: salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

E' inoltre previsto che il progetto definitivo sia corredato dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

La legge n.241/1990, come modificata dal recente D.Lgs. 127 del 30/06/2016, individua la conferenza dei servizi preliminare quale strumento da attivare sulla base di un Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per fornire al proponente le indicazioni necessarie ai fini

dell'acquisizione dei pareri sul successivo Progetto Definitivo; la possibilità di introdurre variazioni e modifiche ai pareri e alle determinazioni espresse nella conferenza dei servizi preliminare da parte degli Enti è limitata alla presenza di significativi elementi emersi successivamente anche in conseguenza di osservazioni sul progetto.

La stessa legge precisa inoltre che per le opere pubbliche o di interesse pubblico (categoria nella quale ricadono ovviamente gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e gli impianti di potabilizzazione) la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

L'iter connesso alla procedura di approvazione si deve integrare anche con la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane specifica i seguenti campi di applicazione (D.Lgs. 152/2006):

- progetti soggetti a V.I.A.: Impianti di depurazione con A.E.>100.000
- progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a V.I.A.: Impianti di depurazione con A.E.>10.000.

Le indicazioni del D. Lgs. 152/2006 sono così modificate nel caso di localizzazione delle opere in aree sensibili (D.M. 30/03/2015: *zone umide, zone costiere, zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali, zone protette speciali, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale, archeologica*) o di localizzazione in aree naturali protette istituite ai sensi della l. 394/91:

- qualora l'opera sia inserita all'interno di un'area naturale protetta istituita ai sensi della l. 394/91 si applica il dimezzamento delle soglie per l'assoggettamento a VIA;
- qualora l'opera sia inserita all'interno delle "aree sensibili" individuate dal d.m. 30 marzo 2015 si applica il dimezzamento delle soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA.

Anche la Legge 241/1990 si esprime a riguardo dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, indicando che in tale caso tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione del medesimo progetto vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla procedura di V.I.A.

Per quanto concerne le indicazioni della normativa relativa ai lavori pubblici relativamente ai contenuti che devono caratterizzare i progetti, oggetto di opportuna verifica ai fini della approvazione degli stessi, le norme di riferimento sono le seguenti:

- Decreto 50/2016, cosiddetto "Nuovo" Codice degli Appalti pubblici, intervenuto ad abrogare il Decreto 163/2006, Codice degli Appalti pubblici previgente;

- Decreto 207/2010, Regolamento di attuazione del decreto 163/2006, parzialmente vigente nella fase di transitorio connessa all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e in attesa dell'emanazione dei documenti attuativi da esso previsti.

Con riferimento alla **Programmazione e Progettazione delle opere pubbliche**, il Decreto 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottino un programma triennale dei lavori pubblici, per i quali si dovrà procedere con successivi aggiornamenti annuali e la cui approvazione deve tenere conto delle necessarie coperture finanziarie. E' prevista l'introduzione di appositi criteri finalizzati ad individuare quali progetti possono essere inseriti nel programma triennale ed il livello di progettazione minimo richiesto in base alla tipologia e alla classe di importo, da definirsi in un apposito decreto.

Sono inoltre individuati i livelli in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici, così definiti: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. La novità è rappresentata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, che va a sostituire il progetto preliminare. I contenuti dei tre livelli progettuali saranno definiti da un apposito decreto e, nel transitorio, per quanto applicabili, restano valide le indicazioni del DPR 207/2010 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione, che individuano gli obiettivi e gli elaborati di ciascuno dei tre livelli progettuali previsti dal Decreto 163/2006).

Il Decreto 50/2016 individua anche le procedure connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, oltre alla definizione dei livelli di indagine da redigere nelle singole fasi di progettazione.

Al termine della fase progettuale e preliminarmente alla fase di approvazione, è prevista la fase di Verifica preventiva della progettazione, che interessa la rispondenza alla normativa e la coerenza dei documenti con la fattibilità dell'opera, anche alla luce di quanto sviluppato nei precedenti livelli progettuali. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

NORMATIVA REGIONALE

A seguito dell'introduzione delle norme nazionali sopra richiamate, e in alcuni casi prima di tale formalizzazione normativa, alcune regioni hanno provveduto a introdurre regolamenti inerenti l'approvazione dei progetti, oltre alla messa a regime e collaudo funzionale degli stessi.

I regolamenti regionali individuano le competenze in materia di approvazione, attualmente posta in capo agli Enti di Governo delle Autorità d'Ambito a seguito delle modifiche al D. Lgs.152/2006; è il caso, tra gli altri, delle norme regionali di Veneto, Piemonte, Sardegna, Toscana, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano.

In alcuni casi sono introdotte linee guida che riguardano i contenuti dei progetti da sottoporre ad approvazione, con elementi anche integrativi rispetto alle norme nazionali, quali l'introduzione dei disciplinari di gestione delle fasi di avvio e manutenzione e del collaudo funzionale.

Si richiamano in particolare:

- Regione Piemonte. Regolamento regionale n. 17/R del 16 Dicembre 2008. Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (ai sensi di quanto previsto nella Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
- Regione Veneto, Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – art. 43. *Norme per la tutela dell'ambiente.*

CAPITOLO 2. Proposta relativa all'approvazione dei progetti di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e impianti di potabilizzazione

La presente proposta è applicabile, nella sua impostazione generale, a tutti i progetti relativi ad impianti, sia di trattamento delle acque reflue urbane sia di potabilizzazione, ed è finalizzata:

- all'individuazione dei soggetti coinvolti dal procedimento di approvazione dei progetti;
- alla definizione degli elementi peculiari che devono essere sviluppati nell'ambito dei progetti, ai fini della loro approvazione.

L'analisi degli elementi peculiari evidenzierà quelli applicabili agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e quelli applicabili agli impianti di potabilizzazione, tenendo conto che l'obiettivo in questo secondo caso non è rappresentato dal rispetto dei limiti allo scarico dell'effluente nel ricettore ma dalla qualità della risorsa idrica trattata ed immessa nella rete acquedottistica.

Lo sviluppo della proposta deriva, oltre che dalle indicazioni delle norme nazionali e regionali sopra richiamate, dall'analisi di documenti inerenti le procedure di approvazione dei progetti relativi al Servizio Idrico Integrato, prodotti dalle Regioni che hanno già disciplinato la materia e dalle Autorità d'Ambito, chiamate a svolgere il ruolo attivo di enti "approvanti"; tra essi si richiama il documento programmatico dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) "Approvazione Progetti Definitivi "Iter di approvazione degli interventi di cui alla Legge 164/2014"" (Luglio 2015), che contiene linee guida specifiche sul tema.

2.1 Soggetti coinvolti dal procedimento di approvazione

I soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato (tra cui ricadono quelli relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e quelli relativi agli impianti di potabilizzazione) sono:

- gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato, che hanno il ruolo di proponente del progetto;
- gli Enti di governo delle Autorità d'Ambito, cui è demandata l'approvazione dei progetti.

All'Ente Gestore spetta dunque la predisposizione del progetto, che deve essere inserito nel quadro di programmazione definito in sede di pianificazione degli interventi, mediante il Piano d'Ambito. Secondo l'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, oggetto di approvazione da parte

dell'Autorità d'Ambito sono i progetti definitivi previsti dai piani di investimento, dunque relativi ad interventi già inseriti nella pianificazione.

Con riferimento **all'oggetto dell'approvazione**, si ritiene che l'Autorità d'Ambito debba approvare non solo il progetto definitivo, ma anche la fase di fattibilità, poiché è in tale fase che si affrontano le scelte di sostanziale impostazione del progetto (relative alla localizzazione dell'impianto, al grado di centralizzazione del trattamento e alla destinazione del refluo per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane).

Pur se l'art.27 del D. Lgs. 50/2016 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) prevede diverse opzioni, si ritiene che per il caso specifico di progetti relativi a nuovi impianti di depurazione e potabilizzazione l'orientamento ottimale sia quello di rifarsi al comma 3 del richiamato art.27, procedendo con l'approvazione da parte dell'A.T.O. anche del Progetto di Fattibilità tecnico/economica; non si ritiene perseguibile una strada accelerata che non preveda l'approvazione del progetto di fattibilità.

Tale scelta rispecchia quanto già previsto dalla legge 241/1990, e confermato dalla revisione della stessa a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 127/2016, in materia di opere pubbliche o che rivestono pubblico interesse.

Nel caso di progetti di modifica a impianti esistenti di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione, il livello progettuale da sottoporre ad approvazione potrebbe essere solamente quello della progettazione definitiva, in funzione degli specifici contenuti. In tale caso il Gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ATO, dovrebbe scegliere il livello di progettazione più opportuno.

In sede di approvazione del progetto di fattibilità l'Ente di governo dell'ambito deve anche prendere atto dell'eventuale necessità di revisione dell'individuazione dell'agglomerato, qualora il progetto di fattibilità dimostri esigenze diverse rispetto a quelle previste nella programmazione precedente: per fornire eventuali elementi utili a tale necessità, il progettista dovrà procedere ad una verifica della coerenza dei dati ufficiali disponibili con l'effettiva situazione dell'agglomerato e dei suoi dati caratteristici (perimetrazione, carichi, ...). A seguito di tale valutazione l'Ente di governo dell'Ambito dovrà provvedere ad adeguare la designazione degli agglomerati disposta nel proprio Piano d'Ambito.

A seguito di richiesta di approvazione da parte del proponente, l'Autorità d'ambito interessata procederà anzitutto ad una verifica preliminare degli elementi necessari all'avvio dell'istruttoria, al cui esito positivo farà seguito la convocazione della Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari relativamente alle opere (possibili enti coinvolti: Comune, Provincia, gestori dei corpi idrici coinvolti, soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici, gestori delle reti viarie, gestori dei sottoservizi, eventuali altri soggetti).

Al fine di rendere maggiormente celere l'iter di approvazione dei progetti, si ritiene utile porre in capo all'Ente Gestore anche l'acquisizione dei pareri preventivi degli Enti a vario titolo coinvolti dalle opere; tali Enti saranno chiamati ad esprimersi formalmente a seguito della convocazione di apposita Conferenza di Servizi da parte dell'Autorità d'Ambito.

A seguito della verifica positiva dei contenuti tecnici e amministrativi del progetto e della chiusura della Conferenza dei Servizi, **l'Autorità d'Ambito procederà all'approvazione del progetto**, con eventuali prescrizioni di cui tenere conto nel successivo sviluppo della progettazione.

Come previsto dalla normativa vigente, l'approvazione del progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità; tale atto è dunque necessario al fine dell'avvio delle procedure di esproprio e/o varianti urbanistiche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera.

2.2 Verifica preliminare, propedeutica alla approvazione

La fase di **Verifica Preliminare del progetto**, prevista anche dal D. Lgs. 50/2016, consiste nell'analisi della documentazione presentata dal soggetto proponente (Ente Gestore) con riferimento all'inserimento del progetto stesso nel quadro degli interventi destinati a fronteggiare le esigenze del bacino interessato, alla completezza degli elaborati progettuali rispetto alle previsioni normative e al rispetto dei vincoli che interessano le aree oggetto di intervento. Tale verifica sarà effettuata dall'Autorità d'Ambito preliminarmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi, sia relativamente ai progetti di fattibilità che ai progetti definitivi. Il proseguimento dell'iter di approvazione interesserà pertanto i soli progetti ritenuti "adeguati", e ciò al fine di evitare l'allungamento dei tempi per effetto di sospensioni necessarie per l'integrazione della documentazione progettuale già sottoposta all'analisi dei singoli Enti e soggetti coinvolti.

Di seguito sono richiamati gli **aspetti oggetto di Verifica Preliminare** da parte dell'Autorità: essi costituiscono i **contenuti necessari dei progetti che dovranno essere sottoposti alla approvazione da parte delle Autorità d'Ambito**.

- Rispondenza del progetto alle esigenze del territorio.

Il progetto sottoposto ad approvazione deve evidenziare in maniera chiara le esigenze del territorio per le quali l'intervento progettato fornisce una risposta, con riferimento all'analisi delle esigenze condotte nelle precedenti fasi di programmazione e progettazione. Per gli impianti di

trattamento delle acque reflue urbane, tale richiesta discende dall'art. 126 del D. Lgs 152/2006, secondo il quale l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve tener conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte III dello stesso decreto nonché della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree servite; il principio risulta ovviamente applicabile anche al caso degli impianti di potabilizzazione con il dovuto parallelo alle caratteristiche del trattamento rispetto alle esigenze del bacino servito dal sistema acquedottistico afferente.

Le esigenze del territorio servito sono individuate dal Gestore del SII, in prima approssimazione, in un apposito "studio di prefattibilità", nel quale individua anche una stima di massima dei costi, e che viene sottoposto all'ATO per l'inserimento dell'intervento nel piano quadriennale degli investimenti

Con riferimento all'iter di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in tale fase il Gestore dovrà sviluppare le idonee valutazioni per la scelta tra alternative progettuali comparabili, seguendo i criteri descritti nel documento "Schema/Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di depurazione".

Di norma, il progetto sottoposto ad approvazione rientra già nei piani di intervento individuati in sede di redazione del Piano d'Ambito e dunque la verifica della coerenza dell'intervento con le esigenze individuate dovrebbe esser stata condotta in fase di inserimento dell'intervento nella pianificazione delle opere previste. La rispondenza del progetto alle esigenze del territorio può quindi essere soddisfatta dimostrando la sua coerenza con il Piano d'Ambito.

Con specifico riferimento ai due livelli di progettazione per i quali si prevede l'approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito, si individuano i seguenti elementi peculiari di contestualizzazione dell'opera:

- Nel progetto di fattibilità si deve fare riferimento, per quanto concerne le esigenze dell'agglomerato o del territorio, a quanto previsto nel piano quadriennale degli investimenti; vanno comunque verificate le previste esigenze. Nel progetto definitivo va approfondita la verifica della potenzialità dell'impianto di trattamento prevista nello studio di fattibilità, specie se in presenza di condizioni critiche, quali la sensibile variazione stagionale delle esigenze (per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane il riferimento è alla variazione stagionale dei carichi, nel qual caso il progetto definitivo dovrà prevedere la strutturazione su più linee e/o l'uso di appropriate tecnologie; per gli impianti di potabilizzazione il riferimento è alla variazione stagionale della richiesta, che dovrà essere adeguatamente approfondita nel progetto definitivo).
- Nel progetto di fattibilità dovranno essere analizzate e adeguatamente approfondite le alternative già considerate nello studio di fattibilità posto alla base dello sviluppo progettuale, con riferimento alle possibili alternative connesse alla localizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, saranno

oggetto di valutazione anche alternative connesse al grado di centralizzazione del medesimo e alle possibili alternative di destinazione del refluo: scarico in corpo idrico superficiale (con individuazione ottimale del corso d'acqua), riuso irriguo, riuso industriale,

- Nel progetto definitivo dovranno essere sempre motivate le scelte tecnologiche, con riferimento sia ai connessi costi gestionali che al contesto ambientale di inserimento.

Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si richiama in particolare l'attenzione sulla scelta del corpo ricettore e sulle eventuali conseguenze anche in termini di tecnologie di trattamento: nel caso di scarico in corpo idrico superficiale la scelta del medesimo va fatta con riferimento non solo agli aspetti quantitativi (portata dello scarico e portata del ricettore), ma anche alla qualità chimico-fisica del ricettore. Per quanto concerne la qualità chimico-fisica, in sede di studio di fattibilità e di progetto di fattibilità si farà riferimento ai dati ufficiali ARPA: ai fini della caratterizzazione qualitativa del corpo idrico ricettore si dovrebbe prevedere di assumere come riferimento le 2 sezioni monitorate, poste rispettivamente immediatamente a monte e a valle della sezione di interesse, ed analizzare la presenza nel tratto di interesse di immissioni significative di corpi idrici o scarichi. A tal proposito si evidenzia l'importanza che le sezioni interessate dai prelievi ai fini della caratterizzazione qualitativa dei corsi d'acqua siano monitorate anche dal punto di vista quantitativo, con sezioni di controllo della portata, e ciò al fine di disporre di dati affidabili relativi ai carichi.

Se la scelta localizzativa dello scarico individuata presenta criticità, lo studio andrà approfondito in sede di progettazione definitiva e potrà influenzare anche le scelte tecnologiche.

- Rispetto dei vincoli presenti nelle aree oggetto di intervento.

L'analisi dei vincoli insistenti sulle aree direttamente interessate dalla realizzazione del progetto deve consentire la verifica del rispetto delle norme di tutela, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti aspetti:

- le scelte localizzative connesse con l'opera in funzione delle tutele esistenti (distanze dai corsi d'acqua, distanze da altri fabbricati o proprietà, distanze da assi viari o ferroviari, presenza di aree interessate da vincoli idro-geologici o archeologici, tutela ambientale);
- la definizione degli aspetti dimensionali e tipologici delle strutture, anche con riferimento all'inserimento paesaggistico;
- qualora le aree interessate dall'opera fossero oggetto di tutela idrogeologica o archeologica, il progetto dovrà esplicitare i vincoli connessi con l'uso del suolo derivanti dagli elementi di rischio, presentare gli esiti delle indagini condotte e individuare le procedure eventualmente richieste nella fase di realizzazione dei lavori o preliminarmente ad essa (ad esempio per l'attuazione degli scavi).

Tra gli elementi che devono essere analizzati dal progetto oggetto di approvazione si evidenzia in particolare la conformità con la destinazione urbanistica prevista dagli strumenti vigenti a carico delle aree interessate dalle nuove opere, al fine di evidenziare l'eventuale necessità di una variante urbanistica.

Quale elemento di riferimento per l'individuazione dei vincoli di tutela si rimanda allo strumento urbanistico vigente nel Comune interessato dall'opera, che richiama in sé anche i livelli di pianificazione sovracomunale.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

- Risoluzione delle interferenze.

Il progetto dovrà presentare una analisi delle eventuali interferenze, ad esempio con i sottoservizi a rete, e la individuazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle stesse. L'approvazione del progetto di risoluzione da parte degli Enti coinvolti costituirà vincolo per il successivo sviluppo progettuale e realizzativo delle opere.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

- Completezza degli elaborati di progetto rispetto alle prescrizioni normative.

La verifica della completezza della documentazione progettuale sarà condotta con riferimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di lavori pubblici relative ai livelli di progettazione. Attualmente, nella fase transitoria conseguente all'approvazione del D. Lgs. 50/2016 e in attesa della emanazione dei previsti decreti attuativi, il riferimento rimane il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del precedente Codice degli Appalti Pubblici), per quanto applicabile.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

- Verifica della copertura economica.

Tale analisi è finalizzata alla verifica della copertura economica delle opere, da valutarsi sulla base della coerenza del progetto con la pianificazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito (Piano quadriennale degli investimenti) o sulla base di specifica individuazione delle risorse.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

- Coerenza del progetto con i precedenti livelli progettuali.

Si richiede la verifica della coerenza del progetto sottoposto ad approvazione con i precedenti livelli di progettazione dell'opera. Ciò interessa, in particolare, la conferma delle valutazioni

riguardanti la taglia dell'impianto e la localizzazione del medesimo, oltre alle caratteristiche dell'acqua trattata in funzione delle esigenze e dei livelli minimi di servizio individuati in fase di pianificazione per l'area servita.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

Nel caso di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la verifica interesserà anche la scelta del ricettore (anche come tipologia) e le caratteristiche dell'effluente trattato in funzione della qualità del corpo idrico ricettore.

Ove, in sede di progettazione definitiva, siano state introdotte variazioni rispetto alle finalità e caratteristiche sostanziali dell'opera, le stesse dovranno essere adeguatamente motivate.

- Rispetto di eventuali prescrizioni già espresse.

Qualora il progetto sottoposto ad approvazione faccia seguito ad un precedente livello progettuale già sottoposto a conferenza dei servizi (come ora previsto dal Nuovo Codice degli Appalti per il Progetto di Fattibilità), gli elaborati progettuali dovranno evidenziare, anche in forma di relazione, la rispondenza del progetto ad eventuali prescrizioni già espresse in tale sede.

Quanto detto è applicabile sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione.

- Adeguatezza delle scelte processistiche.

Il progetto dovrà individuare in maniera chiara gli obiettivi di trattamento da conseguire con conseguente individuazione delle tecnologie previste (sia per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che per gli impianti di potabilizzazione).

Le scelte processistiche, oggetto di analisi approfondita in sede di progettazione definitiva, dovranno essere condotte con riferimento a documenti ufficiali, quali regolamenti, linee guida e documenti tecnici (es: Report Eupolis) approvati a livello regionale/nazionale, per particolari situazioni che presentino criticità specifiche (es: depurazione a servizio di piccoli insediamenti o aree montane). Eventuali scelte condotte dal progettista che si discostino da tali indicazioni dovranno essere adeguatamente motivate.

Nel caso di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dovranno essere adeguatamente definite anche le caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare; la scelta delle tecnologie di trattamento dovrà, necessariamente, essere congruente con il raggiungimento del previsto obiettivo di qualità per il corpo idrico individuato quale ricettore e dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento sia al contesto ambientale sia all'analisi dei connessi costi gestionali.

2.3 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e agli impianti di potabilizzazione

Tenuto conto della peculiarità dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e agli impianti di potabilizzazione, con riferimento alla verifica dei contenuti minimi del progetto sottoposto ad approvazione ed in particolare agli elaborati che lo compongono, si ritiene utile prevedere, in aggiunta a quanto disposto dalla normativa in materia di Appalti per lavori pubblici, l'inserimento di alcuni elaborati specifici.

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa regionale del Piemonte (Regolamento regionale n. 17/R del 16 dicembre 2008) e dell'esperienza maturata in materia, è infatti possibile individuare alcuni elementi dell'iter realizzativo e gestionale degli impianti che meritano una particolare attenzione:

- avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire il rispetto dei limiti definitivi prescritti per le acque sottoposte a trattamento (di depurazione o di potabilizzazione) in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di potenziamento/adeguamento di un impianto esistente;
- gestione temporanea: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto effettuate durante il periodo successivo all'allineamento a regime del funzionamento dell'impianto sotto la responsabilità e la direzione dell'Impresa appaltatrice;
- gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento/potenziamento o di un intervento di manutenzione che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;
- collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto (sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti), con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standards di qualità previsti per le acque trattate.

Per assicurare che tali fasi siano adeguatamente valutate già in fase progettuale, si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di alcuni documenti specifici, a corredo del progetto definitivo sottoposto ad approvazione e del successivo progetto esecutivo che sarà oggetto della realizzazione. Tali elaborati sono individuati nei paragrafi seguenti, con riferimento alle due differenti tipologie di impianti qui considerati: di trattamento delle acque reflue urbane e di potabilizzazione.

Gli aspetti oggetto di verifica preliminare per i due distinti livelli di progettazione per i quali si prevede l'approvazione da parte degli Enti di Governo delle Autorità d'Ambito, compresi gli elaborati aggiuntivi qui definiti, sono richiamati nella **Tabella 2.1- Aspetti oggetto di verifica preliminare per l'Approvazione da parte di ATO**.

2.3.1 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti definitivi ed esecutivi relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Per i progetti definitivi ed esecutivi relativi ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane si prevede l'introduzione dei seguenti documenti:

- disciplinare di avviamento: è l'elaborato che definisce le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto e contiene almeno i seguenti elementi:
 - 1) la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale;
 - 2) la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze caratteristiche delle singole fasi operative;
 - 3) l'indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime.

- disciplinare di collaudo funzionale: è l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che completa il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto, nonché di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto di depurazione esistente a conclusione di un intervento sul medesimo. Esso deve attestare:
 - 1) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i previsti risultati funzionali;
 - 2) la funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo scarico;
 - 3) la funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dei reflui da trattare;
 - 4) il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione analitica;
 - 5) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni;
 - 6) l'idoneità dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico previsti.

- disciplinare di gestione provvisoria: redatto per gli interventi sugli impianti esistenti; deve contenere:
 - 1) l'indicazione delle fasi dell'impianto interessate;
 - 2) la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;
 - 3) l'indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati (qualora ricorra il caso);
 - 4) la previsione dei limiti o dei rendimenti di emissione dello scarico dell'impianto durante la fase di gestione provvisoria.

La presenza di tali elaborati sarà oggetto della Verifica preliminare ai fini della completezza del progetto definitivo, dato che a questo livello progettuale è demandato l'approfondimento delle scelte connesse agli aspetti processistici.

2.3.2 Proposta di contenuti aggiuntivi specifici da prevedere nei progetti definitivi ed esecutivi relativi agli impianti di potabilizzazione

Per quanto concerne gli impianti di potabilizzazione, essendo l'immissione nella rete acquedottistica della risorsa idrica ammessa solo in presenza di specifici requisiti qualitativi, si ritiene che per i progetti relativi ad impianti di potabilizzazione debbano essere previsti gli elaborati aggiuntivi relativi alle fasi di avviamento e collaudo funzionale, come sopra individuati; non si richiede, per il caso specifico, la redazione del disciplinare di gestione provvisoria, che si riferisce a periodi nei quali potrebbero non essere assicurati i livelli qualitativi richiesti per l'immissione in rete dell'acqua trattata.

Per i progetti definitivi ed esecutivi relativi ad impianti di potabilizzazione si prevede quindi l'introduzione dei seguenti documenti:

- disciplinare di avviamento: è l'elaborato che definisce le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto e contiene almeno i seguenti elementi:
 - 1) la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale;
 - 2) la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze caratteristiche delle singole fasi operative;
 - 3) l'indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime.
- disciplinare di collaudo funzionale: è l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che completa il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto, nonché di ripristino delle normali condizioni di

esercizio di un impianto di potabilizzazione esistente a conclusione di un intervento sul medesimo. Esso deve attestare:

- 1) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i previsti risultati funzionali;
- 2) la funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti per l'acqua trattata;
- 3) la funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dell'acqua da trattare;
- 4) il rispetto degli standards qualitativi richiesti per l'acqua trattata sulla base di apposita certificazione analitica;
- 5) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dell'acqua trattata;
- 6) l'idoneità dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualità previsti per l'acqua trattata.

Per gli impianti di potabilizzazione l'Autorità d'Ambito potrà prescrivere, in fase di approvazione del progetto, la frequenza con cui il Gestore sarà chiamato ad effettuare delle verifiche funzionali nella fase di esercizio dell'impianto.

Tabella 2.1 – ASPETTI OGGETTO DI VERIFICA PRELIMINARE PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DI ATO

	Progetto fattibilita'		Progetto Definitivo	
Rispondenza del progetto alle esigenze del territorio	SI	- Rif: Piano degli investimenti - localizzazione - centralizzazione - scelta ricettore ° - destinazione refluo °	SI	- Verifica potenzialità impianto - Motivazione scelte tecnologiche
Rispetto dei Vincoli	SI	-Rispetto aree di tutela -Rispetto vincoli di uso del suolo e rischio -Conformità urbanistica	SI	-Rispetto aree di tutela -Rispetto vincoli di uso del suolo e rischio -Rispetto vincoli paesaggistici per tipologia strutture
Risoluzione interferenze	SI	Livello preliminare	SI	Piano di risoluzione delle interferenze
Completezza elaborati rispetto alle prescrizioni normative	SI	-Rif: normativa LL.PP.	SI	-Rif: normativa LL.PP.
Copertura economica	-		SI	
Adeguatezza scelte processistiche	-		SI	
Coerenza del progetto ai precedenti livelli progettuali	-		SI	Rispetto al Progetto di Fattibilità
Rispetto di eventuali prescrizioni già espresse	-		SI	<i>Rispetto alla Conf. Servizi sul Progetto di Fattibilità</i>
Presenza elaborati specifici (contenuti aggiuntivi)	-		SI	-disciplinare avviamento -disc. collaudo funzionale -disc. gestione provvisoria° (solo per interventi su impianto esistente)

° Solo per impianti di trattamento delle acque reflue

2.4 L'approvazione a seguito di conferenza dei servizi

A seguito della Verifica preliminare, l'Autorità d'Ambito avvia le procedure necessarie alla convocazione della Conferenza dei Servizi, che dovrà coinvolgere tutti gli Enti ed i soggetti a vario titolo interessati dall'opera e dalla sua realizzazione.

L'individuazione degli Enti e dei soggetti interessati sarà condotta con il confronto tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto proponente l'opera, a seguito dell'analisi della documentazione progettuale relativa ai vincoli e alle interferenze che interessano l'area di intervento e le opere.

Di seguito sono brevemente richiamati i più frequenti pareri/autorizzazioni che si rende necessario acquisire ai fini dell'approvazione dei progetti connessi ad impianti di trattamento.

- Autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (*D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.*).

L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.

- Parere connesso con la Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Ai sensi dell'art.28 del Codice dei beni culturali (*D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.*), *“in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, ..., il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”*.

Le procedure connesse alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico sono normate dall'art.25 del Nuovo Codice degli Appalti (*D. Lgs. 50/2016*), oltre che dai decreti attuativi in esso richiamati e dalle circolari del Ministero per i Beni Culturali che forniscono indicazioni operative.

Il richiamato articolo del Nuovo Codice degli Appalti individua le fasi costituenti la procedura di verifica preventiva, che è basata su livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica e si conclude con la redazione della Relazione archeologica definitiva, con gli esiti delle indagini condotte e le conseguenti prescrizioni.

- Autorizzazioni e concessioni idrauliche.

E' fatto divieto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.D. n. 523 del 1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" all'art. 96 lettera f), di realizzare opere di movimentazione del terreno e piantagioni ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede dell'argine e suoi accessori mentre per edifici, manufatti e scavi la distanza non può essere inferiore a 10 metri.

Qualora l'area interessata dalla realizzazione dei nuovi impianti ricadesse in prossimità di corsi d'acqua, dovrà essere condotta apposita verifica ed, eventualmente, essere acquisita apposita autorizzazione.

L'introduzione di uno o più nuovi punti di scarico, dell'effluente depurato e/o del by-pass di un nuovo impianto di depurazione, dovranno essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione anche ai fini idraulici.

Il procedimento della conferenza dei servizi è normato dalla Legge 241/1990 e s.m.i., individuata anche dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici quale riferimento per l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni (art. 27 D. Lgs. 50/2016). Il Nuovo Codice individua nel Progetto di fattibilità l'oggetto della Conferenza dei servizi, ma quanto previsto è comunque applicabile anche nel caso in cui la Conferenza dei servizi sia propedeutica all'approvazione del Progetto Definitivo da parte dell'ATO.

Ove sia già stata effettuata la Conferenza dei Servizi su Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, che interessa tutti gli Enti ed i Soggetti a vario titolo coinvolti dall'opera, la successiva conferenza sul Progetto Definitivo dovrà necessariamente fare propri gli esiti della precedente e potrà coinvolgere in maniera diretta i soli Enti che hanno espresso prescrizioni da ottemperare in sede di redazione del Progetto Definitivo o il cui parere riguarda aspetti definiti solo in sede di progettazione definitiva (es: aspetti architettonici o di inserimento ambientale). Per le forme di coinvolgimento dei vari soggetti si rimanda alla normativa già richiamata.

In sede di conferenza dei servizi (art. 14-bis della legge n. 241 del 1990) tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto.

Particolare attenzione è posta alla verifica preventiva e alla conseguente risoluzione delle interferenze: gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno infatti l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura, oltre che di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate.

Il progetto definitivo (*o comunque il livello di progettazione successivo alla conferenza dei servizi*) deve essere corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto proponente e, in mancanza, indicate dagli enti gestori, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

Tutti gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica sono chiamati ad esprimere un parere preliminare ma vincolante sul progetto; in particolare, nel caso di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la Provincia è chiamata ad esprimersi, sul Progetto di Fattibilità tecnico/economica, per la compatibilità del nuovo scarico dal punto di vista localizzativo e qualitativo; questo in linea con quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti secondo il quale il Progetto di Fattibilità deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini delle scelte di impostazione dell'opera.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 14-quater L.241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale (fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità: deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Secondo quanto previsto dall'art. 14-ter della Legge 241/90, alla conclusione dei lavori della Conferenza è dato atto che *“valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, sarà adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti”*.

Viene inoltre dato atto che con il provvedimento finale di approvazione del Progetto Definitivo di competenza dell'Ente di Governo dell'ATO sarà dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità e, se del caso, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e/o disposta la variante urbanistica e acquisito il titolo abilitativo.

Il Responsabile del procedimento, predisposta la conclusione del procedimento istruttorio cui sono allegati i verbali sottoscritti dai partecipanti, i pareri acquisiti e gli elaborati di progetto, trasmette il tutto al Responsabile dell'atto finale di approvazione (ovvero all'organo preposto a tale approvazione finale).

Ove ricorrano le condizioni, la procedura di Approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento dovrà inoltre integrarsi con quella connessa alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o all'assoggettabilità alla stessa.

Per gli impianti di depurazione, il campo di applicazione della procedura V.I.A., come definito dal D. Lgs. 152/2006, interessa le seguenti tipologie:

- progetti soggetti a V.I.A.: Impianti di trattamento delle acque reflue urbane con A.E.>100.000
- progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a V.I.A.: Impianti di trattamento delle acque reflue urbane con A.E.>10.000.

Le indicazioni del D. Lgs. 152/2006 sono così modificate nel caso di localizzazione delle opere in aree sensibili (D.M. 30/03/2015: *zone umide, zone costiere, zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali, zone protette speciali, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale, archeologica*) o di localizzazione in aree naturali protette istituite ai sensi della l. 394/91:

- qualora l'opera sia inserita all'interno di un'area naturale protetta istituita ai sensi della l. 394/91 si applica il dimezzamento delle soglie per l'assoggettamento a VIA;
- qualora l'opera sia inserita all'interno delle "aree sensibili" individuate dal d.m. 30 marzo 2015 si applica il dimezzamento delle soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA.


Secondo la normativa vigente, l'Autorità competente si esprime anzitutto sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, accompagnato da uno Studio Preliminare Ambientale, per valutare l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. Ove il progetto risulti soggetto a V.I.A., sono individuate le condizioni per l'elaborazione del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) che lo deve integrare; l'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica e economica evidenzia le prescrizioni emerse dalla relativa Conferenza dei Servizi e dalla verifica di assoggettabilità.

Una volta completata la redazione del Progetto Definitivo e del relativo S.I.A., gli stessi sono sottoposti all'esame dell'Autorità competente: a seguito del superamento della procedura di V.I.A. il Progetto Definitivo può essere approvato in via conclusiva.

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del decreto 152/2006, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione.


Di seguito si riportano due schemi: il primo relativo alle fasi di approvazione dei progetti connessi agli impianti di trattamento con l'individuazione dei soggetti coinvolti, il secondo relativo alle fasi connesse alla procedura di VIA e al suo collegamento con le fasi di approvazione dei progetti di impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Schema 1:
Iter di Approvazione dei progetti



Schema 2:

**Procedura di V.I.A. nell'ambito della Approvazione dei progetti
per Impianti di trattamento delle acque reflue urbane**



ITER AMMINISTRATIVI
CONNESSI AGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE E
AGLI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE

PARTE SECONDA

ITER di AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

ITER AMMINISTRATIVI
CONNESSI AGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE E
AGLI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE

CAPITOLO 3. Quadro normativo relativo all'iter di autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Per quanto concerne gli **impianti di depurazione** delle acque reflue urbane, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico interessa due distinte situazioni:

- Autorizzazione provvisoria, connessa alla fase di messa a regime ed avvio dell'impianto a seguito della sua realizzazione o dell'effettuazione di interventi significativi a carico di impianti già esistenti (periodo nel quale non è possibile assicurare il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla legislazione vigente e per il quale la norma prevede la concessione di deroghe temporanee a tali limiti);
- Autorizzazione definitiva all'esercizio, connessa all'esercizio ordinario dell'impianto, durante il quale devono essere rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti, con le eventuali deroghe specifiche individuate per il caso in oggetto.

Sulla base del D. Lgs. 152/2006, la disciplina di entrambe le procedure è posta in capo alle Regioni, mentre il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzativo è la Provincia. In attuazione del decreto richiamato, i regolamenti regionali vanno a normare la materia.

Di seguito sono richiamate le indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione provvisoria e definitiva a carico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

NORMATIVA NAZIONALE

Con riferimento al quadro normativo vigente, le attività di autorizzazione degli scarichi sono definite dal **D.Lgs. 152/2006** e s.m.i., che individua, in particolare, le funzioni attribuite in materia alle Regioni e alle Province. La normativa relativa ai lavori pubblici non prevede invece indicazioni specifiche relativamente alla fase di autorizzazione degli scarichi degli impianti di trattamento.

L'**art. 124 del D.Lgs. 152/2006** e s.m.i. prevede infatti che il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, sia definito dalle Regioni.

Come indicato dall'**art. 101** del D. Lgs. 152/2006, la disciplina autorizzativa degli scarichi ha come elementi di riferimento gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori limite

previsti nell'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Alle Regioni è data la possibilità di individuare limiti allo scarico più restrittivi di quelli definiti dall'Allegato 5.

Sempre l'art. 124 prevede inoltre che le Regioni disciplinino le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto: *“le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione”*.

Il soggetto titolare del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature, degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi soggetti ad A.U.A. o ad A.I.A. è individuato nella Provincia.

La validità dell'autorizzazione definitiva allo scarico è definita in 4 anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

NORMATIVA REGIONALE

I regolamenti regionali, in attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, affrontano la disciplina dell'autorizzazione degli scarichi e, in alcuni casi specifici, regolamentano l'autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; è il caso, tra gli altri, delle norme regionali di Lombardia, Veneto, Piemonte, e di quelle della Provincia autonoma di Bolzano.

Si richiamano in particolare:

- Regione Lombardia. Regolamento regionale n.3/2006 del 24 Marzo 2006 – Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, c. 1 lettera a) della Legge regionale 12 Dicembre 2003, n.26.
- Regione Piemonte. Regolamento regionale n. 17/R del 16 Dicembre 2008. Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (ai sensi di quanto previsto nella Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

- Regione Veneto. Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – art. 43. Norme per la tutela dell'ambiente.
- Provincia Autonoma di Bolzano. Legge Provinciale n°8 del 18/06/2002 –Disposizioni sulle acque.

In Regione Lombardia il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 disciplina i seguenti aspetti:

- scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate;
- scarichi delle reti fognarie;
- regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di reti fognarie;
- campionamenti e accertamenti analitici.

Nel Regolamento Regionale il regime autorizzatorio è affrontato in maniera generale, senza distinguere esplicitamente la fase di Autorizzazione Provvisoria da quella Definitiva.

Il regolamento individua le informazioni riguardanti la domanda di autorizzazione ed i documenti da presentare, per quanto riguarda gli scarichi delle reti fognarie (sia di tipo unitario che di tipo separativo), nonché delle altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento e gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane. Nella definizione del regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, viene precisato che rientrano nell'ambito applicativo della norma anche gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, compresi i casi in cui gli stessi sono realizzati per lotti funzionali (art. 27).

Negli articoli 28 e 32 sono inoltre definiti il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione e la durata della validità del provvedimento, confermando quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazione Definitiva: le domande intese ad ottenere le autorizzazioni per gli scarichi di cui all'articolo 27 o il loro rinnovo sono presentate alla Provincia dai rappresentanti legali dei soggetti cui spetta la gestione delle reti e degli impianti; l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Pur non introducendo esplicitamente la fase di Autorizzazione Provvisoria, il regolamento lombardo regola la fase di avvio degli impianti di trattamento: esso prevede infatti che la Provincia possa assegnare, per la messa a punto funzionale dei presidi depurativi, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi; è inoltre previsto che nell'autorizzazione sia definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, in relazione alle caratteristiche del recapito finale (art.32, comma 2).

La normativa della Regione Piemonte e quella della Regione Veneto introducono un elemento aggiuntivo rispetto alla norma nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico per gli impianti di depurazione: viene infatti richiesta l'acquisizione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto, quale presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso.

Il collaudo delle opere quale elemento necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione è introdotto anche dalla normativa della Provincia di Bolzano: la legge provinciale 8/2002 prevede che il collaudo sia effettuato dall'Agenzia provinciale per l'Ambiente, che rilascia poi l'autorizzazione fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e tipologia dei controlli.

Per quanto concerne l'iter connesso all'autorizzazione allo scarico, si richiama quanto previsto dalla normativa della Regione Piemonte.

Il Regolamento n. 17/R del 16 Dicembre 2008, all'art.3-*Valutazione tecnico amministrativa dei progetti e approvazione*, prevede che la Provincia competente per territorio esprima un parere vincolante relativo alle componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo allo scarico, obbligatorio per la valutazione tecnico-amministrativa finalizzata all'approvazione del progetto. Tale parere ha per oggetto:

- l'idoneità delle procedure e dei contenuti del collaudo funzionale;
- l'idoneità dei disciplinari di gestione;
- l'idoneità dei manufatti e delle installazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio degli scarichi.

L'art.5-*Avviamento e gestione provvisoria*, del medesimo regolamento prevede che il parere favorevole espresso dalla Provincia nell'ambito della valutazione tecnico-amministrativa sopra richiamata costituisca autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e sia efficace sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico; quest'ultima è rilasciata dalla Provincia a seguito dell'acquisizione dell'istanza di autorizzazione e del certificato di Collaudo Funzionale.

CAPITOLO 4. Autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane: proposta di iter autorizzativo e elementi richiesti al proponente

La presente proposta definisce gli elementi peculiari che devono essere forniti dal soggetto richiedente ai fini della autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento, nel rispetto della normativa vigente e con specifiche ipotesi di integrazione della stessa, derivanti anche dall'analisi di quanto già previsto dalle normative regionali richiamate.

Il rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da parte della Provincia rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha interessato la realizzazione di un nuovo impianto oppure di interventi di modifica sostanziale su di un impianto esistente. In entrambi i casi, la piena funzionalità dell'impianto è raggiunta solo a seguito di una fase di esercizio "non ordinario", finalizzata alla messa a regime dei processi di trattamento, oltre che delle procedure connesse alla gestione. Solo a seguito del completamento della fase di avviamento e del conseguimento dell'operatività completa dell'impianto è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Nella fase di messa a regime non è operativamente possibile assicurare il rispetto dei limiti di legge: per tale fase, che deve essere autorizzata ai fini dell'avvio e dell'esercizio provvisorio degli impianti di trattamento delle acque reflue in conseguenza dell'attivazione dello scarico del refluo depurato, sono individuate apposite deroghe ai limiti allo scarico.

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche della fase di avvio degli impianti di trattamento a seguito di interventi di realizzazione o adeguamento degli stessi, si ritiene necessario che la fase di Autorizzazione Provvisoria sia individuata e disciplinata in maniera distinta rispetto alla fase di Autorizzazione Definitiva.

Autorizzazione Provvisoria

Si ritiene che l'iter di rilascio dell'autorizzazione provvisoria debba essere fortemente integrato con il percorso di approvazione del progetto. Il parere favorevole rilasciato dalla Provincia in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo dovrebbe pertanto costituire autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e messa a regime ed essere efficace sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione definitiva. Il coordinamento delle tempistiche e gli aspetti formali di presentazione dell'istanza e dell'eventuale rilascio di un provvedimento espresso dovranno pertanto essere definiti nell'ambito della revisione del regolamento regionale n.3/2006.

Si ritiene inoltre che la validità dell'Autorizzazione provvisoria debba essere legata al rilascio di quella definitiva. Si riportano di seguito alcune precisazioni circa i contenuti minimi dell'Autorizzazione Provvisoria.

Nel periodo di validità dell'Autorizzazione Provvisoria è ricompresa la fase di messa a regime, quindi anche il periodo nel quale sono concesse le deroghe temporanee al rispetto dei limiti allo scarico (durata pari a 3 mesi, con possibile estensione di eventuali 2 mesi aggiuntivi).

Poiché la validità dell'Autorizzazione Provvisoria si estende fino al rilascio dell'Autorizzazione Definitiva, decorso il termine di deroga – pur in vigenza dell'Autorizzazione Provvisoria – il titolare dello scarico sarà sanzionabile dalle Autorità competenti in caso di mancato rispetto dei limiti previsti per lo scarico in condizione di regime.

Nel periodo di messa a regime devono essere condotte tutte le verifiche necessarie ad accertare il regolare sviluppo dei processi di trattamento, quindi il conseguimento dei previsti risultati in termini di abbattimento degli inquinanti e di qualità del refluo trattato.

Si ritiene dunque opportuno che, in fase di richiesta dell'autorizzazione provvisoria, il richiedente presenti i seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio per la fase di messa a regime, che individua i controlli che dovranno essere effettuati nel periodo oggetto dell'autorizzazione, con riferimento ai parametri oggetto di analisi e alla frequenza dei controlli.
- Disciplinare di collaudo funzionale, che individua il complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che completa il ciclo delle operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto nonché di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto esistente a conclusione di un intervento sul medesimo.
- Disciplinare di avviamento: che individua le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto.
- Disciplinare di gestione provvisoria: nel caso di interventi su impianti esistenti.

Si richiama, al riguardo, la proposta avanzata in materia di approvazione dei progetti, che prevede che i disciplinari di collaudo funzionale, di avviamento e di gestione provvisoria siano presenti già in fase di progetto, definendo i contenuti degli stessi.

A partire dal termine della fase di messa a regime dell'impianto sarà possibile procedere con la richiesta di autorizzazione definitiva.

Autorizzazione Definitiva

Il rilascio dell'Autorizzazione Definitiva individua il completamento tecnico ed amministrativo della fase connessa alla realizzazione degli interventi relativi all'impianto di trattamento.

Il richiedente deve allegare alla domanda di richiesta il Certificato di Collaudo, rilasciato dal Collaudatore Tecnico-amministrativo, redatto anche sulla base delle verifiche tecniche e funzionali condotte in fase di collaudo funzionale.

Come previsto dalla normativa nazionale, l'Autorizzazione Definitiva ha una validità di 4 anni e, un anno prima della scadenza di tale termine, il soggetto responsabile dell'impianto deve procedere con la richiesta di rinnovo.

Tale fase di rinnovo si presta bene a svolgere un ruolo molto importante ai fini di un approfondito controllo della funzionalità degli impianti. Ciò permetterà di garantire, preliminarmente al rinnovo dell'autorizzazione, la adeguatezza dell'impianto ai fini del raggiungimento e mantenimento nel tempo degli obiettivi qualitativi individuati (o l'individuazione degli interventi a ciò necessari): rispetto dei limiti e delle prestazioni attese, anche alla luce delle variazioni delle caratteristiche del refluo in ingresso all'impianto che potrebbero essere nel frattempo intervenute.

Si prevede quindi che, in vista del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore proceda con l'esecuzione di una **campagna di Verifiche di funzionalità dell'impianto**, finalizzate anzitutto a definire il suo stato funzionale, ma anche ad evidenziare eventuali necessità di adeguamento e/o potenziamento a carico di singoli elementi (apparecchiature) o di intere fasi.

Le metodiche di esecuzione delle Verifiche di funzionalità sono analoghe a quelle definite per le prove introdotte per il Collaudo Funzionale.

La complessità e l'entità delle verifiche funzionali sono da commisurare alla potenzialità dell'impianto, alla sua complessità e all'importanza delle modifiche intervenute in seguito al rilascio della precedente autorizzazione.

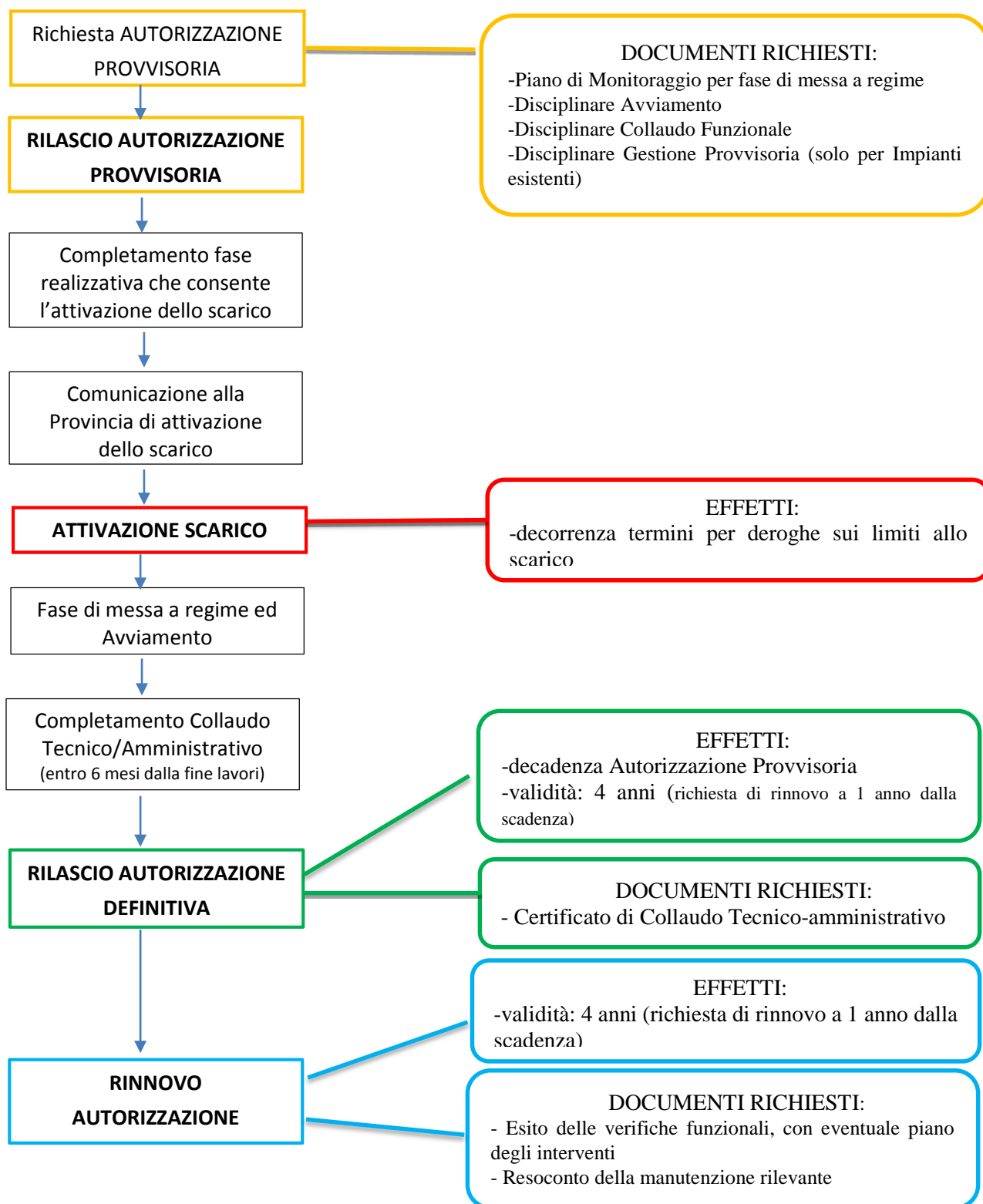
In sede di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente deve quindi presentare i seguenti documenti:

- Esito delle verifiche funzionali, con eventuale piano degli interventi individuati a seguito di tali verifiche per risolvere le eventuali criticità emerse.
- Resoconto della manutenzione rilevante, nel quale siano individuati gli interventi di manutenzione straordinaria (e comunque quelli di una certa rilevanza), effettuati nel periodo intercorso dal rilascio della precedente autorizzazione, e si evidenzino quanto operato ai fini della manutenzione ordinaria, con riferimento al Piano di Manutenzione ed Uso dell'opera e delle sue parti (presente nel progetto esecutivo oggetto di realizzazione e il cui aggiornamento è richiesto all'impresa esecutrice).

Qualora, a seguito delle verifiche di funzionalità condotte, si evidenzino particolari criticità, la risoluzione delle stesse dovrebbe quindi già essere programmata dallo stesso Gestore nel Piano degli Interventi richiamato; in tale caso, l'autorizzazione può essere rinnovata solo in presenza dell'ottemperanza ad una o più prescrizioni correlate con gli interventi individuati da tale documento.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo relativo alle fasi autorizzative degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Schema fase di Autorizzazione allo scarico per impianti di trattamento acque reflue urbane



ITER AMMINISTRATIVI
CONNESSI AGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE E
AGLI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE

DEFINIZIONI

- avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire il rispetto dei limiti definitivi prescritti per le acque sottoposte a trattamento (di depurazione o potabilizzazione) in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di potenziamento/adeguamento di un impianto esistente;
- gestione temporanea: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto effettuate durante il periodo successivo all'allineamento a regime del funzionamento dell'impianto sotto la responsabilità e la direzione dell'Impresa appaltatrice;
- gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento/potenziamento o di un intervento di manutenzione che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;
- collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto (sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti), con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standards di qualità previsti per le acque trattate.

BIBLIOGRAFIA

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».*
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 - *Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)*
(GU n.84 del 11 aprile 2015)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 - *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*
(G.U. 13 luglio 2016, n. 162)

Regione Lombardia. Regolamento regionale n.3/2006 del 24 Marzo 2006 – *Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della Legge regionale 12 Dicembre 2003, n.26*

Regione Lombardia. Deliberazione Giunta regionale n.8/11045 del 20 Gennaio 2010 – *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art.44, comma 1, lett.c) della L.R. 26/2003 e s.m.i.*

Regione Lombardia. DGRn. 8/2318 del 5 Aprile 2006 recante le *Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art.3, comma 1 del Regolamento regionale n.3/2006 del 24 Marzo 2006*

Regione Piemonte, Regolamento regionale n. 17/R del 16 Dicembre 2008. *Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (ai sensi di quanto previsto nella Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).*

Regione Veneto, Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – *Norme per la tutela dell'ambiente.*

Regione Sardegna, D.G.R. Sardegna n°36/4 del 26/07/2005

Regione Toscana, Legge Regionale n°69 del 28/12/2011- *Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007*

Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale n°8 del 18/06/2002 – *Disposizioni sulle acque*

Éupolis Lombardia. *Progetto di accompagnamento a supporto del processo di revisione del Piano di Tutela delle Acque. Criteri di pianificazione e disciplina in tema di depurazione e di gestione sostenibile delle acque in aree urbane. Report Fase 2A - Individuazione e classificazione di tecnologie di trattamento appropriato per insediamenti isolati e piccoli nuclei abitativi* (cod. Ter13016/002, Rapporto finale 30 settembre 2014).

Éupolis Lombardia. *Progetto di accompagnamento a supporto del processo di revisione del Piano di Tutela delle Acque. Criteri di pianificazione e disciplina in tema di depurazione e di gestione sostenibile delle acque in aree urbane. Report Fase 2B - Individuazione e classificazione di tecnologie di trattamento appropriato per impianti ubicati in zone montane* (cod. Ter13016/002, Rapporto finale 30 settembre 2014).

Éupolis Lombardia. *Progetto di accompagnamento a supporto del processo di revisione del Piano di Tutela delle Acque. Criteri di pianificazione e disciplina in tema di depurazione e di gestione sostenibile delle acque in aree urbane. Report Fase 3 Criteri per una corretta individuazione del sito di insediamento per i nuovi impianti di depurazione, anche con riferimento al grado di centralizzazione del trattamento, e considerazioni in merito agli insediamenti “isolati”* (cod. Ter13016/002, Rapporto finale 30 settembre 2014).

Linee Guida ISPRA n. 1/2001. *Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e di depurazione di acque reflue urbane.*

Linee Guida ISPRA n. 93/2009. *L’ottimizzazione del servizio di depurazione delle acque di scarico urbane: massimizzazione dei recuperi di risorsa (acque e fanghi) e riduzione dei consumi energetici.*

Autorità di Bacino del fiume Po. *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015 (PdG Po 2015).*

ANEA. Documento programmatico: *Approvazione Progetti Definitivi “Iter di approvazione degli interventi di cui alla Legge 164/2014”* (Luglio 2015)

Bertanza G., Collivignarelli C., 2012. *Impianti di trattamento acque: verifiche di funzionalità e collaudo – Manuale operativo.* Ed. Hoepli. ISBN: 978-88-203-5200-4

